

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 30 ottobre 2013 n. 125, conversione, con modifica del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Il comma 2 dell'art. 2 della Legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce infatti che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".